

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLE CIVICHE BENEMERENZE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 12 febbraio 2015

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di cittadinanze onorarie e delle civiche benemeritenze, ai cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di etnia, di sesso e di religione, ad Enti, società, associazioni od organismi, istituzioni che si siano particolarmente distinti nei vari campi e attività pubbliche e private.

2. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria e la civica benemeritenza possono essere concesse anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone che si siano distinte in ambito civile, militare, religioso e che non abbiano la propria sede a Verona, ovvero anche se non legati al territorio e può in tal caso essere conferita ad un loro rappresentante.

3. La cittadinanza onoraria e la civica benemeritenza possono essere concesse anche alla memoria.

Art. 2 – CITTADINANZA ONORARIA – criteri per il conferimento

1) La cittadinanza onoraria può essere concessa a persone, enti, società, associazioni, organismi non presenti sul territorio comunale o non iscritti nell'anagrafe del Comune, che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della pace, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Verona o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera e nello specifico:

- a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi, della difesa dei diritti umani;
- b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l'attività sportiva;
- c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
- d) per esemplare affezione ed interessamento verso la Città e la comunità veronese unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini veronesi e all'esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà sociale, economica, storica, artistica ed umana della loro terra, nonché per la realizzazione di opere nei medesimi campi, che abbiano dato lustro alla Città di Verona.

Art. 3 CITTADINANZA BENEMERITA – criteri di concessione

Il Sindaco con proprio provvedimento – previa delibera di Consiglio Comunale - ha facoltà di conferire la Cittadinanza Benemerita a cittadini, enti, associazioni, istituzioni veronesi

che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità veronese, rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

Art. 4 Procedimento di assegnazione

1. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria o benemerita è avanzata dal Sindaco, sentita la Giunta, anche su proposta di uno o più assessori o da almeno ¼ dei consiglieri comunali, di enti, associazioni o istituzioni.
2. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria o benemerita è deliberata dal Consiglio Comunale. La deliberazione dovrà riportare, oltre alle motivazioni per le quali viene conferita, anche una breve nota biografica; l'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione dettagliata delle ragioni per cui viene conferito.
3. La cittadinanza onoraria o benemerita è conferita dal Sindaco con cerimonia ufficiale in una apposita seduta del Consiglio Comunale, o nell'ambito di una manifestazione istituzionale, o di un evento pubblico.
4. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.
5. Prima della concessione della cittadinanza, in fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela legale.

Art. 5 – Albo dei cittadini onorari e benemeriti

1. Presso l'Amministrazione Comunale è istituito un Albo dei cittadini onorari e benemeriti di Verona, curato dal Segretario Generale coadiuvato dall'Ufficio Relazioni con i Cittadini dove vengono annotati in ordine cronologico il nominativo del cittadino onorario e gli estremi del provvedimento del Consiglio Comunale.
2. Previa ricognizione degli atti, i cittadini onorari e benemeriti che hanno già ottenuto il riconoscimento vengono iscritti d'ufficio all'Albo.

Art. 6 – Diritti del cittadino onorario e benemerito

1. Il cittadino onorario e benemerito, ovvero il rappresentante dell'ente, associazione, istituzione ha diritto di essere invitato in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le autorità.
2. La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario e sui diritti elettorali.

Art.7 (Perdite dell'onorificenza)

Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con delibera del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o di almeno 1/4 dei consiglieri.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.